

## COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

### Costituzione

#### Parte Prima - Titolo I - Diritti e doveri dei cittadini - Rapporti Civili

#### **Art. 18 Libertà di associazione**

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [c.c. [14](#) ss.].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.